

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente -
Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso *omsisis/2010* proposto da:

CONTRIBUENTE

- *ricorrente* -

CONTRO

PREVIDENZA SOCIALE

EQUITALIA S.P.A.

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza *omsisis/2010* della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata IL 22/05/2010, r.g.n. *omsisis /2009*;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l'Avvocato *omsisis*;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bergamo del 26.11.2007 CONTRIBUENTE proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale nr. (OMISSIS), relativa alla riscossione di contributi e sanzioni civili per i periodi febbraio-dicembre 1988; gennaio-febbraio 1989; aprile 1989.

Esponava di essere fallita in estensione del fallimento della SOCIETA' SNC, dichiarato dal Tribunale di Bergamo nell'anno 1992, società debitrice dei contributi. Eccepiva la prescrizione del credito e la sua insussistenza.

Sentenza, Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D'Antonio – Rel. Spena n.17412 del 30 agosto 2016
Il Tribunale, con sentenza del 18.6.2009 (nr. omissis/09), rigettava la opposizione.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4.3/22.5.2010 (nr. omissis /2010), rigettava l'appello proposto dalla CONTRIBUENTE.

La Corte territoriale rilevava che la mancata impugnazione della cartella da parte della società, cartella regolarmente notificata in data 23.12.2006, determinava la definitività del credito dell'INPS. In ogni caso, tale credito non era mai stato contestato dalla SNC, derivava da DM 10 insoluti e da decreto ingiuntivo non opposto, era stato riconosciuto con due distinte richieste di rateizzazione.

Il ricorso era pertanto inammissibile per tardività in relazione a doglianze diverse da quelle riferite alla posizione di socio della SNC ovvero ad eventi successivi al consolidamento della cartella notificata alla società e non opposta.

In ogni caso anche a volere ritenere irregolare la notifica della cartella alla società, la prescrizione, nella specie decennale (in quanto erano stati compiuti atti interruttivi ed iniziati i procedimenti per il recupero anteriormente all'1 gennaio 1996), **non si sarebbe comunque maturata, in ragione degli atti interruttivi specificati in sentenza.**

Non era spirato neppure il termine quinquennale, in quanto gli atti di insinuazione del credito al passivo fallimentare della snc **avevano determinato l'effetto di sospensione della prescrizione sino alla chiusura del fallimento.**

Per la Cassazione della sentenza ricorre CONTRIBUENTE, articolando quattro motivi.

Resistono con controricorso l'INPS e l'agente di riscossione **EQUITALIA ESATRI SPA.**

La **SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE SPA** è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - violazione dell'art. 1306 c.c. ed omessa motivazione.

Espone che il socio collettivista risponde solidalmente dei debiti della società sicchè a tenore dell'art. 1306 c.c. alcuna preclusione poteva derivare al socio dalla mancata proposizione della opposizione da parte della società avverso la cartella esattoriale.

Ne conseguiva il proprio autonomo diritto ad impugnare la cartella esattoriale notificatale per far valere la prescrizione del credito, indipendentemente dalla posizione assunta dalla società.

Una interpretazione diversa si sarebbe posta in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 24 Cost..

Inoltre nei confronti della società cancellata non poteva essere emesso alcun ruolo di riscossione; tale deduzione, proposta con l'atto di appello, non era stata esaminata nella sentenza impugnata.

2. Con il SECONDO MOTIVO la ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - violazione dell'art. 2308 c.c..

Rileva che la sentenza erroneamente aveva affermato il ritorno *in bonis* della società per effetto della chiusura del fallimento; deduce che le società di persone a seguito della dichiarazione di fallimento si estinguono, come previsto dall'art. 2308 c.c., con la conseguenza che la società non sopravvive come soggetto giuridico alla chiusura del fallimento.

Richiama la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite nr. 4062/2010 in tema di estinzione delle società di persone, concludendo che alcun effetto poteva derivare dalla notifica della cartella esattoriale effettuata nei confronti di una società ormai estinta.

3. Con il TERZO MOTIVO la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione dell'art. 2943 c.c. e R.D. n. 267 del 1942, artt. 94 e 120.

Deduce che affinché si verifichi l'effetto sospensivo del termine di prescrizione occorre provare la avvenuta ammissione del credito al passivo del fallimento. Nella fattispecie di causa l'INPS aveva prodotto la sola istanza di ammissione al passivo del 19.9.1992 (relativa al periodo marzo 1988-febbraio 1989), **priva di certificazione del deposito in Cancelleria** nonché la copia di una domanda di insinuazione tardiva notificata al curatore, del 30.9.1993 (relativa all'aprile 1989).

Per ambedue le domande mancava la prova della successiva ammissione dei crediti al passivo sicché poteva al più riconoscersi un effetto interruttivo istantaneo (e non la permanenza della interruzione nel corso della procedura), con conseguente maturazione del termine di prescrizione.

4. Con il QUARTO MOTIVO la ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. nonché omessa motivazione.

Censura la sentenza nel punto in cui attribuiva alla diffida notificata dall'INPS in data 18.11.2002 una efficacia interruttiva che non poteva esserle riconosciuta in quanto il suo contenuto, trascritto in ricorso, era generico.

La diffida inoltre riportava il periodo contributivo agosto 1983- settembre 1985, diverso ed anteriore rispetto a quello oggetto della cartella esattoriale ed un importo dei contributi dovuti (per oltre Euro 35mila) diverso e maggiore rispetto a quello indicato in cartella (Euro 19.897,01).

La diversità della pretesa oggetto della diffida era confermata dalla diversità della normativa sulle sanzioni, richiamandosi nella diffida la L. n. 48 del 1988 e nella cartella opposta la L. n. 662 del 1996.

In ogni caso, alcun ruolo poteva essere emesso nei confronti della società cancellata.

I motivi, in quanto connessi, devono essere congiuntamente esaminati.

Si premette che la sentenza impugnata è fondata su due autonome *rationes decidendi*: - la inammissibilità della opposizione proposta dal socio per ragioni - (la prescrizione del credito) - che avrebbero dovuto essere dedotte dalla società con la impugnazione della cartella preventivamente notificata: la mancata impugnazione della cartella esattoriale da parte della SNC aveva determinato il consolidamento del credito dell'INPS;

Sentenza, Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D'Antonio – Rel. Spena n.17412 del 30 agosto 2016

- in ogni caso, a voler ritenere ammissibile la contestazione del credito da parte del socio, la infondatezza della eccezione di prescrizione, in ragione degli atti interruttivi compiuti dall'INPS, analiticamente individuati in sentenza.

La Cassazione della sentenza potrebbe, dunque, derivare soltanto dall'accoglimento dei motivi proposti rispetto ad entrambe le ragioni della decisione; diversamente il consolidamento anche di una sola delle *rationes decidendi* determinerebbe la inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse della parte, non potendo comunque pronunciarsi all'esito dell' eventuale accoglimento dei restanti motivi la cassazione della sentenza (Conf: Cassazione civile, sez. 3, 14/02/2012, n. 2108; sez. 3, 24/05/2006, n. 12372).

Nella fattispecie di causa risulta decisivo il rigetto delle ragioni del ricorso formulate con il TERZO MOTIVO in ordine alla statuizione resa in punto di prescrizione del credito.

Nella sentenza impugnata **la interruzione della prescrizione è affermata per effetto della insinuazione dei crediti al passivo del fallimento in date 19.6.1992** (per i crediti dal marzo 1988 al febbraio 1989) e 30.9.1993 (per i contributi dell'aprile 1989).

Le censure articolate in ordine ad un preteso difetto di motivazione sono all'evidenza inammissibili, in quanto il ricorrente si limita a denunciare una mancanza di motivazione senza indicare (specificamente) i fatti storici di rilievo decisivo non esaminati.

Ne deriva la definitività della circostanza di fatto, accertata dalla sentenza, secondo cui entrambe le domande - (e dunque anche quella del 19.6.1992)- furono presentate dall'INPS nella sede fallimentare.

In punto di diritto la ricorrente sostiene poi che a norma della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942, artt. 94 e 101) **la domanda di ammissione al passivo produrrebbe l'effetto di interruzione permanente** (nel corso della procedura) **della maturazioni del termine di prescrizione** (non già per effetto della domanda ma) **soltanto a seguito della successiva ammissione del credito al passivo** (che l'INPS non aveva documentato).

L'assunto è infondato.

Il R.D. n. 267 del 1942, art. 94 - rubricato "effetti della domanda" - dispone, secondo la formulazione della norma vigente *ratione temporis*, che la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale, **senza affatto condizionare detti effetti al successivo provvedimento di ammissione**. Conf. /; sez. lav., 18/04/2001, n. 5658: "*In applicazione poi degli artt. 2943 e 2945 c.c. e L. Fall., art. 94, la costante giurisprudenza ritiene che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, come una qualsiasi altra domanda giudiziale, comporti la interruzione della prescrizione, anche nei confronti dei coobbligati in solido del fallito, con effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura concorsuale* (Cass. 8 aprile 1992, n. 4304, Cass. 7 aprile 1993, n. 2449)".

La disciplina degli artt. 2943 e 2945 c.c., richiamata dalla L. Fall., collega del resto l'effetto interruttivo della prescrizione alla notifica della domanda e la sua permanenza alla pendenza della lite e non già all'accoglimento della stessa domanda.

Dal rigetto del TERZO MOTIVO deriva il difetto sopravvenuto di interesse della parte ricorrente in ordine ai restanti motivi.

Per quanto risulta in sentenza, il fallimento della SNC si è chiuso in data 16 febbraio 2001.

Sentenza, Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D'Antonio – Rel. Spena n.17412 del 30 agosto 2016

Pertanto - anche a volere condividere le censure formulate nel quarto motivo quanto alla statuizione sulla efficacia interruttiva della diffida del 18 novembre 2002 - la sentenza conserverebbe le sue basi giacchè tanto alla data del successivo atto interruttivo in essa individuato - (la notifica della cartella esattoriale alla società, del 23.12.2006) che alla data della notifica alla ricorrente della cartella oggetto di giudizio (in data 18.10.2007) - non sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale individuato in sentenza (con statuizione sul punto non impugnata).

Resta parimenti irrilevante, per quanto sopra si è detto, l'esame del PRIMO e del SECONDO MOTIVO, relativi ad una ratio decidendi alternativa.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle controricorrenti EQUITALIA spa ed INPS.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 100 per spese ed Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*